

**Impugnazione proposta il 23 settembre 2013 da Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell'11 luglio 2013, causa T-469/07, Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV/Consiglio dell'Unione europea**

(Causa C-511/13 P)

(2013/C 352/16)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrenti: Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV (rappresentanti: M.L. Catrain González, abogada, E.A. Wright, H. Zhu, Barristers)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd, GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt), Commissione europea, Osram GmbH

**Conclusioni delle ricorrenti**

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata e annullare il regolamento contestato in quanto si applica alle ricorrenti;
- condannare il Consiglio alle spese sostenute dalle ricorrenti sia dinanzi al Tribunale sia in connessione con il presente procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono che la sentenza impugnata sia annullata e che il regolamento contestato sia annullato in quanto:

- 1) il Tribunale ha interpretato erroneamente l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96, del 22 dicembre 1995 <sup>(1)</sup> (il «regolamento di base») («articolo 9, paragrafo 1»), concludendo che il Consiglio fosse legittimato ad applicare l'articolo 9, paragrafo 1, *a fortiori* a situazioni che ricadono fuori dell'ambito di applicazione di quella disposizione (ad es., quando non vi è ritiro di una denuncia, ma viene meno piuttosto soltanto il sostegno a tale denuncia). L'interpretazione espansiva del Tribunale riguardo all'articolo 9, paragrafo 1, non è sostenuta né dalla formulazione letterale né dalla struttura delle disposizioni del regolamento di base. Essa è anche contraddetta dalla prassi delle istituzioni negli ultimi 25 anni, durante i quali il riferimento all'articolo 9, paragrafo 1, a seguito del ritiro di una denuncia, ha sempre dato l'avvio alla conclusione delle relative indagini.

- 2) Il Tribunale ha commesso un errore di diritto travisando e quindi applicando erroneamente gli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4, del regolamento di base («articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4») all'atto di definire la nozione di «industria comunitaria». Ciò lo ha condotto alla conclusione non corretta che una «quota maggioritaria» della produzione comunitaria totale deve essere determinata applicando soltanto una delle due soglie richieste dall'articolo 5, paragrafo 4, cioè la soglia del 25 % soltanto. L'errata definizione di «industria comunitaria» ha viziato l'analisi del danno svolta dalle istituzioni, la quale, invece di essere determinata sulla base dell'effetto delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria», come esposto all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base («articolo 3, paragrafo 1»), e come definito all'articolo 5, paragrafo 4, è stata valutata sulla base della situazione della «società sostenitrice» oppure del «più ampio produttore». Nessuno di questi termini viene utilizzato nel regolamento di base allo scopo di determinare il «danno».

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Namur (Belgio) il 27 settembre 2013 — Belgacom SA, in riassunzione dell'istanza presentata da Belgacom Mobile SA/Province de Namur**

(Causa C-517/13)

(2013/C 352/17)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Tribunal de première instance de Namur

**Parti**

Ricorrente: Belgacom SA, in riassunzione dell'istanza presentata da Belgacom Mobile SA

Convenuta: Province de Namur

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di un'autorità nazionale o di un ente locale che istituisca, per esigenze di bilancio estranee alle finalità di tali autorizzazioni, una tassa

sulle infrastrutture di comunicazioni mobili utilizzate nell'ambito dell'esercizio di attività coperte da un'autorizzazione generale rilasciata in applicazione della medesima direttiva (all'occorrenza, distinguendo l'ipotesi in cui tali infrastrutture siano realizzate su beni privati rispetto a quella della loro realizzazione su beni pubblici).

- 2) Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»), debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di un'autorità nazionale o di un ente locale che istituisca, per esigenze di bilancio estranee alle finalità di tali autorizzazioni, una tassa sulle infrastrutture di comunicazioni mobili che non rientra fra le condizioni elencate nella parte A dell'allegato della medesima direttiva, in particolare poiché detta tassa non costituisce un diritto amministrativo ai sensi dell'articolo 12 della direttiva in parola.

---

(<sup>1</sup>) GU L 108, pag. 21.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Työtuomioistuin (Finlandia) il 9 ottobre 2013 — Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry/Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy.**

(Causa C-533/13)

(2013/C 352/18)

*Lingua processuale: il finlandese*

**Giudice del rinvio**

Työtuomioistuin

**Parti**

*Ricorrente:* Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry.

*Convenuti:* Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (2008/104/UE) (<sup>1</sup>) sul ricorso al lavoro tramite agenzia interinale debba interpretarsi nel senso che esso impone alle autorità nazionali, incluse le autorità giudiziarie, un obbligo permanentemente valido di provvedere con i mezzi a loro disposizione a che non siano in vigore o non siano applicate disposizioni o clausole di contratti collettivi di lavoro nazionali contrarie alla direttiva;
- 2) Se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva debba interpretarsi nel senso che osta ad una normativa nazionale tale che secondo la medesima l'utilizzazione di manodopera interinale è autorizzata solo in casi specificamente descritti come il riassorbimento di picchi di produzione ovvero lavori che non possono essere svolti dai lavoratori propri dell'impresa. Se il ricorso per lungo tempo a lavoratori interinali a fianco dei lavoratori propri dell'impresa nelle abituali mansioni di quest'ultima possa considerarsi un'utilizzazione vietata di manodopera interinale;
- 3) Qualora la normativa nazionale sia dichiarata contraria alla direttiva, di quali mezzi dispone il giudice per conseguire gli obiettivi della direttiva, allorché si tratti di un contratto collettivo di lavoro che deve essere osservato tra parti private.

---

(<sup>1</sup>) Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GUL 327, pag. 9).